

**Legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 (BUR n. 13/1983)**

**NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE  
ALLA REGIONE IN MATERIA DI POLIZIA DELLE CAVE E  
DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.**

**Art. 1**

E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 16 marzo 1956, nn. 302 e 303, in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali, nonchè in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del dpr 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 2**

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, la Giunta regionale si avvale:

- a) relativamente all'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;
- b) relativamente all'attività consultiva, del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonchè limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività di cava, prevista dall'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
- c) relativamente all'accertamento delle infrazioni, di funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, appositamente incaricati;
- d) relativamente alle incombenze di ordine igienico - sanitario, di funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di gestione delle unità locali socio - sanitarie, dei funzionari medici da questa dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.

La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare l'emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.

Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

**Art. 3**

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), e i funzionari medici di cui all'art. 2, lett. d), hanno diritto di visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie e i dati necessari.

I funzionari del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, di cui all'art. 2, lett. c), nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128, e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

**Art. 4**

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 3, lett. b), della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15